

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono 1
- * Regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 11
- * Regolamento (CEE) n. 596/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 458/80 relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive 16
- * Regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali destinati alle popolazioni della Romania e della Bulgaria 17
- * Regolamento (CEE) n. 598/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica 19
- * Regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari comunitari in Unione Sovietica 21
- Regolamento (CEE) n. 600/91 della Commissione, del 13 marzo 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 23
- Regolamento (CEE) n. 601/91 della Commissione, del 13 marzo 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 25
- * Regolamento (CEE) n. 602/91 della Commissione, del 12 marzo 1991, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili 27
- Regolamento (CEE) n. 603/91 della Commissione, del 13 marzo 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 31

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 604/91 della Commissione, del 13 marzo 1991, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90	33
* Regolamento (CEE) n. 605/91 della Commissione, del 12 marzo 1991, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio per quanto concerne un'azione d'emergenza per la fornitura di arance alla Bulgaria	34
* Regolamento (CEE) n. 606/91 della Commissione, del 13 marzo 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1000/90 relativo alla prosecuzione delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	36
Regolamento (CEE) n. 607/91 della Commissione, del 13 marzo 1991, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria	37
Regolamento (CEE) n. 608/91 della Commissione, del 13 marzo 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	39

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

91/137/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 18 febbraio 1991, che approva le deroghe, previste dalla Germania, a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio in relazione alle patate da consumo originarie della Polonia** 41

91/138/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 21 febbraio 1991, relativa alle modalità specifiche per la Francia relative al trasferimento dei diritti di reimpianto di superfici viticole previsto dal regolamento (CEE) n. 3302/90**

91/139/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1991, che autorizza la Germania a prevedere un numero minimo di animali per le domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 594/91 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1991

relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che è accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono, ai livelli attuali, causano un grave danno allo strato di ozono; che è internazionalmente riconosciuta la necessità di ridurre in modo significativo sia la produzione sia il consumo di tali sostanze; che le decisioni 80/372/CEE ⁽⁴⁾ e 82/795/CEE ⁽⁵⁾ prevedono controlli che hanno effetto limitato e riguardano soltanto due di tali sostanze (CFC 11 e CFC 12);

considerando che, date le competenze della Comunità in materia ambientale e commerciale, tutti gli Stati membri e la Comunità sono diventati parti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3322/88 ⁽⁶⁾ prevede controlli per taluni clorofluorocarburi e halon che riducono lo strato di ozono;

considerando che alla luce dei più recenti risultati scientifici le parti firmatarie del protocollo di Montreal hanno approvato nella seconda riunione, in cui la Comunità e gli

Stati membri hanno svolto un ruolo trainante, misure aggiuntive per la protezione dello strato di ozono;

considerando che è necessario adottare provvedimenti a livello comunitario per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal protocollo modificato, in particolare dell'obbligo di controllare ulteriormente la produzione e il consumo nella Comunità di taluni clorofluorocarburi e halon e di altre sostanze che riducono lo strato di ozono;

considerando che, in particolare in base ai risultati scientifici, è opportuno introdurre in determinati casi misure di controllo più severe di quelle previste dal protocollo modificato;

considerando che, data la struttura del mercato dei clorofluorocarburi, degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, degli halon, del tetracloruro di carbonio e dell'1.1.1-tricloroetano, è opportuno — al fine di garantire l'adempimento degli obblighi che il protocollo modificato impone alla Comunità — controllare il consumo di tali sostanze, esercitando un controllo sull'offerta piuttosto che sulla domanda; che l'offerta può essere controllata limitando le vendite e l'uso da parte dei produttori nella Comunità e limitando l'immissione in libera circolazione delle importazioni;

considerando che è necessario esaminare costantemente l'evoluzione del mercato delle sostanze succitate, in particolare per quanto riguarda l'offerta sufficiente per gli usi essenziali e i progressi compiuti nello sviluppo di opportune sostanze sostitutive;

considerando che possono essere necessarie ulteriori misure comunitarie per l'adempimento degli obblighi della Comunità derivanti dal protocollo, per quanto riguarda la ricerca, lo sviluppo e l'assistenza tecnica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3322/88 è diventato superfluo e che perciò è d'uopo abrogarlo,

⁽¹⁾ GU n. C 86 del 4. 4. 1990, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 19 del 28. 1. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 45.

⁽⁵⁾ GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. L 297 del 31. 10. 1988, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica all'importazione, all'esportazione, alla produzione e al consumo dei clorofluorocarburi, degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, degli halon, del tetracloruro di carbonio, dell'1.1.1-tricloroetano. Si applica inoltre alla comunicazione dei dati su tali sostanze e sulle sostanze di transizione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento :

- per « protocollo » si intende il protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nella versione adattata o in quella adattata e modificata ;
- per « parte » si intende una parte firmataria del protocollo di Montreal. Tuttavia, per quanto attiene ai diritti e agli obblighi derivanti dalle modifiche del protocollo, gli Stati che non hanno approvato tali modifiche o misure ai fini della loro applicazione non sono considerati « parti » ;
- per « sostanze controllate » si intendono i clorofluorocarburi, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio e l'1.1.1-tricloroetano, soli o in miscuglio. Questa definizione non comprende le sostanze controllate che siano presenti in un prodotto lavorato diverso dal contenitore utilizzato per il trasporto o la conservazione di dette sostanze ;
- per « clorofluorocarburi » si intendono le sostanze elencate nel gruppo I dell'allegato I, compresi i loro isomeri ;
- per « altri clorofluorocarburi completamente alogenati » si intendono le sostanze elencate nel gruppo II dell'allegato I, compresi i loro isomeri ;
- per « halon » si intendono le sostanze elencate nel gruppo III dell'allegato I, compresi i loro isomeri ;
- per « tetracloruro di carbonio » si intende la sostanza indicata nel gruppo IV dell'allegato I ;
- per « 1.1.1-tricloroetano » si intende la sostanza indicata nel gruppo V dell'allegato I ;
- per « sostanze di transizione » si intendono i clorofluorocarburi parzialmente alogenati, compresi i loro isomeri, elencati nel gruppo VI dell'allegato I, soli o in miscuglio. Tale definizione tuttavia non comprende le sostanze di transizione, i miscugli o gli isomeri presenti in un prodotto lavorato diverso dal contenitore utilizzato per il trasporto o la conservazione di dette sostanze ;
- per « produttore » si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che produce sostanze controllate o di transizione nella Comunità ;
- per « produzione » si intende il quantitativo di sostanze prodotto, meno il quantitativo distrutto dalle tecnologie che le parti approveranno, meno il quantitativo prodotto per essere utilizzato come materia prima nella fabbricazione di altri prodotti chimici. Il quantitativo riciclato e riutilizzato non deve essere considerato « produzione » ;
- per « impresa » si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che produce, ricicla a scopo di commercializzazione o utilizza nella Comunità sostanze controllate o di transizione a fini industriali o commerciali ovvero che immette in libera circolazione nella Comunità tali sostanze importate o esporta tali sostanze dalla Comunità per fini industriali o commerciali ;
- per « potenziale di riduzione dell'ozono » si intende il valore riportato nell'ultima colonna dell'allegato I, che rappresenta l'effetto potenziale di ciascuna sostanza sullo strato di ozono ;
- per « livello calcolato » si intende un quantitativo determinato moltiplicando il quantitativo di ciascuna sostanza per il potenziale di riduzione dell'ozono di quella sostanza specificato nell'allegato I e sommando, per ciascun gruppo di sostanze indicate nell'allegato I separatamente, i valori ottenuti ;
- per « razionalizzazione industriale » si intende il trasferimento totale o parziale del livello calcolato di produzione da un produttore ad un altro, fra diverse parti o all'interno di uno Stato membro, al fine di raggiungere l'efficienza economica o far fronte a previste carenze di forniture conseguenti alla chiusura di impianti.

PARTE I

REGIME CHE DISCIPLINA GLI SCAMBI COMMERCIALI

Articolo 3

Importazione di sostanze da paesi terzi

1. L'immissione in libera circolazione nella Comunità di sostanze controllate, vergini, riciclate o usate, importate da paesi terzi, è soggetta a limitazioni quantitative.
2. A tal fine la Comunità apre i contingenti indicati nell'allegato II, che si applicano durante il periodo ivi stabilito, e li assegna alle imprese secondo la procedura prevista all'articolo 12.
3. La Commissione può modificare i contingenti indicati nell'allegato II secondo la procedura prevista all'articolo 12.

*Articolo 4***Licenza di importazione**

1. L'immissione in libera circolazione nella Comunità di sostanze controllate, cui si applicano i contingenti di cui all'articolo 3, è soggetta alla presentazione di una licenza di importazione. Tale licenza è rilasciata dalla Commissione. La Commissione trasmette copia della licenza all'autorità competente dello Stato membro nel quale la sostanza sarà importata. A tal fine ciascuno Stato membro stabilisce quale sia le propria autorità competente.

2. La domanda di licenza deve contenere :

- a) il nome e l'indirizzo dell'importatore ;
- b) la descrizione di ciascuna sostanza con l'indicazione :
 - della designazione commerciale,
 - della voce della nomenclatura combinata,
 - del paese da cui la sostanza è importata,
- c) una dichiarazione della quantità di ciascuna sostanza da importare, espressa in tonnellate e
- d) l'indicazione del luogo e della data della progettata importazione, se conosciuti.

*Articolo 5***Importazione di sostanze controllate provenienti da paesi che non sono parti**

1. È vietata l'immissione in libera circolazione nella Comunità di clorofluorocarburi o halon importati da paesi che non sono parti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993 è vietata l'immissione in libera circolazione nella Comunità di altri clorofluorocarburi completamente alogenati, di tetracloruro di carbonio e di 1.1.1-tricloroetano importati da paesi che non sono parti.

*Articolo 6***Importazione di prodotti contenenti sostanze controllate provenienti da paesi che non sono parti**

1. Fatta salva la decisione di cui al paragrafo 3, l'immissione in libera circolazione nella Comunità di prodotti importati da paesi che non sono parti e contenenti clorofluorocarburi o halon è vietata a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2. Fatta salva la decisione di cui al paragrafo 3, l'immissione in libera circolazione nella Comunità di prodotti importati da paesi che non sono parti e contenenti altri clorofluorocarburi completamente alogenati, tetracloruro di carbonio o 1.1.1-tricloroetano è vietata a decorrere dal 1° gennaio 1996.

3. Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta prima di tali date l'elenco di questi prodotti in base all'elenco compilato dalle parti.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

*Articolo 7***Importazione di prodotti fabbricati con sostanze controllate provenienti da paesi che non sono parti**

In base alla decisione delle parti, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, le norme applicabili all'immissione in libera circolazione nella Comunità di prodotti importati da paesi che non sono parti, fabbricati con sostanze controllate ma non contenenti tali sostanze. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

*Articolo 8***Esportazione di sostanze controllate in paesi che non sono parti**

A decorrere dal 1° gennaio 1993 è vietata l'esportazione dalla Comunità di sostanze controllate, vergini, riciclate o usate in paesi che non sono parti.

*Articolo 9***Autorizzazione eccezionale di scambi commerciali con paesi che non sono parti**

In deroga all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7 e all'articolo 8, gli scambi commerciali di sostanze controllate nonché di prodotti che contengono e/o sono fabbricati con una o più di queste sostanze con paesi che non sono parti possono essere consentiti dalla Commissione qualora sia accertato, tramite una riunione delle parti, che detto paese che non è parte ottempera pienamente agli articoli 2, da 2A a 2E e 4 del protocollo e a tal fine ha presentato una documentazione in conformità dell'articolo 7 del protocollo. La Commissione decide secondo la procedura prevista all'articolo 12.

PARTE II

CALENDARIO PER L'ELIMINAZIONE GRADUALE DELLA PRODUZIONE*Articolo 10***Controllo della produzione**

1. Fatti salvi i paragrafi da 6 a 9 del presente articolo, ciascun produttore provvede a che :

- il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1992 non superi il livello calcolato della sua produzione nel 1986 ; tuttavia, dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1992, il livello calcolato della produzione di clorofluorocarburi degli Stati membri il cui livello calcolato di produzione di clorofluorocarburi nel 1986 sia stato inferiore a 15 000 tonnellate non deve superare il 150 % del livello calcolato della loro produzione nel 1986 ;

- il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 e nei dodici mesi successivi non superi il 50 % del livello calcolato della sua produzione nel 1986;
- il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 non superi il 32,5 % del livello calcolato della sua produzione nel 1986;
- il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 non superi il 15 % del livello calcolato della sua produzione nel 1986;
- il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 non superi il 7,5 % del livello calcolato della sua produzione nel 1986;
- la sua produzione di clorofluorocarburi cessi entro il 30 giugno 1997.

Secondo la procedura prevista all'articolo 12, la Commissione determina gli eventuali usi essenziali di clorofluorocarburi che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 30 giugno 1997 e non oltre il 31 dicembre 1999 nonché i quantitativi di clorofluorocarburi che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Una siffatta produzione può essere autorizzata solo qualora non siano disponibili alternative adeguate o altri clorofluorocarburi riciclati.

2. Fatti salvi i paragrafi da 6 a 9 del presente articolo, ciascun produttore provvede a che :

- il livello calcolato della sua produzione di altri clorofluorocarburi completamente alogenati nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 50 % del livello calcolato della sua produzione nel 1989;
- il livello calcolato della sua produzione di altri clorofluorocarburi completamente alogenati nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 non superi il 32,5 % del livello calcolato della sua produzione nel 1989;
- il livello calcolato della sua produzione di altri clorofluorocarburi completamente alogenati nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 non superi il 15 % del livello calcolato della sua produzione nel 1989;
- il livello calcolato della sua produzione di altri clorofluorocarburi completamente alogenati nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 non superi il 7,5 % del livello calcolato della sua produzione nel 1989;
- la sua produzione di altri clorofluorocarburi completamente alogenati cessi entro il 30 giugno 1997.

Secondo la procedura prevista all'articolo 12, la Commissione determina gli eventuali usi essenziali di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che possono essere

consentiti nella Comunità dopo il 30 giugno 1997 e non oltre il 31 dicembre 1999 nonché i quantitativi di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Una siffatta produzione può essere autorizzata solo qualora non siano disponibili alternative adeguate o altri clorofluorocarburi completamente alogenati e riciclati.

3. Fatti salvi i paragrafi da 6 a 9 del presente articolo, ciascun produttore provvede a che :

- il livello calcolato della sua produzione di halon nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il livello calcolato della sua produzione di halon nel 1986;
- il livello calcolato della sua produzione di halon nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 50 % del livello calcolato della sua produzione di halon nel 1986;
- la sua produzione di halon cessi entro il 31 dicembre 1999.

In base alla decisione delle parti, la Commissione determina secondo la procedura prevista all'articolo 12 gli eventuali usi essenziali di halon che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 1° gennaio 2000 nonché i quantitativi di halon che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Una siffatta produzione può essere autorizzata solo qualora non siano disponibili alternative adeguate o halon riciclati.

4. Fatti salvi i paragrafi da 6 a 9 del presente articolo, ciascun produttore provvede a che :

- il livello della sua produzione di tetracloruro di carbonio nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 50 % del livello della sua produzione nel 1989;
- il livello della sua produzione di tetracloruro di carbonio nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 15 % del livello della sua produzione nel 1989;
- la sua produzione di tetracloruro di carbonio cessi entro il 31 dicembre 1997.

Secondo la procedura prevista all'articolo 12, la Commissione determina gli eventuali usi essenziali di tetracloruro di carbonio che possono essere consentiti nella Comunità dopo il 1° gennaio 1998 e non oltre il 31 dicembre 1999 nonché i quantitativi di tetracloruro di carbonio che possono essere prodotti a tal fine da ciascun produttore. Una siffatta produzione può essere autorizzata solo qualora non siano disponibili alternative adeguate o tetracloruro di carbonio riciclato.

5. Fatti salvi i paragrafi da 6 a 9 del presente articolo, ciascun produttore provvede a che :

- il livello della sua produzione di 1.1.1-tricloroetano nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il livello della sua produzione nel 1989 ;
- il livello della sua produzione di 1.1.1-tricloroetano nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 70 % del livello della sua produzione nel 1989 ;
- il livello della sua produzione di 1.1.1-tricloroetano nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 30 % del livello della sua produzione nel 1989 ;
- la sua produzione di 1.1.1-tricloroetano cessi entro il 31 dicembre 2004.

6. Nei limiti consentiti dal protocollo il produttore può essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui produce le sostanze in questione a superare i livelli calcolati di produzione specificati nei paragrafi da 1 a 5 per soddisfare le fondamentali esigenze interne delle parti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 5 del protocollo purché i livelli supplementari calcolati di produzione dello Stato membro interessato non superino i livelli permessi dagli articoli da 2A a 2E del protocollo per i periodi in questione.

L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede a notificare in anticipo alla Commissione ogni autorizzazione in tal senso.

7. Nei limiti consentiti dal protocollo il produttore può essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui produce le sostanze in questione a superare i livelli calcolati di produzione specificati nei paragrafi da 1 a 6 per fini di razionalizzazione industriale all'interno dello Stato membro interessato, purché i livelli calcolati di produzione del suddetto Stato membro non superino la somma dei livelli calcolati di produzione dei suoi produttori nazionali specificati nei paragrafi da 1 a 6 per i periodi in questione. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede a notificare in anticipo alla Commissione ogni autorizzazione in tal senso.

8. Nei limiti consentiti dal protocollo il produttore può essere autorizzato dalla Commissione, d'intesa con l'autorità competente dello Stato membro in cui produce le sostanze in questione, a superare i livelli calcolati di produzione consentiti nei paragrafi da 1 a 7 per fini di razionalizzazione industriale tra Stati membri, purché i livelli calcolati di produzione combinati degli Stati

membri interessati non superino la somma dei livelli calcolati di produzione dei rispettivi produttori nazionali specificati nei paragrafi da 1 a 7 per i periodi in questione. Deve essere altresì richiesto l'accordo dell'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende ridurre la produzione.

9. Nei limiti consentiti dal protocollo il produttore può essere autorizzato dalla Commissione, d'intesa sia con l'autorità competente dello Stato membro in cui produce le sostanze in questione, sia con il governo di una parte terza interessata, a combinare i livelli calcolati della sua produzione consentita nei paragrafi da 1 a 8 con i livelli calcolati di produzione del produttore di una parte terza consentiti dal protocollo e dalla legislazione interna, purché i livelli calcolati di produzione combinati dei due produttori non superino la somma dei livelli calcolati di produzione consentiti nei paragrafi da 1 a 8 ai prodotti comunitari e dei livelli calcolati di produzione consentiti ai produttori della parte terza dal protocollo e dalla legislazione nazionale.

Articolo 11

Controllo del consumo tramite il controllo dell'offerta nella Comunità

1. Fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, ciascun produttore provvede a che :

- il livello calcolato di clorofluorocarburi che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1992 non superi il livello calcolato di clorofluorocarburi che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1986 ;
- il livello calcolato di clorofluorocarburi che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 e nei dodici mesi successivi non superi il 50 % del livello calcolato di clorofluorocarburi che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1986 ;
- il livello calcolato di clorofluorocarburi che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 non superi il 32,5 % del livello calcolato di clorofluorocarburi che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1986 ;
- il livello calcolato di clorofluorocarburi che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 non superi il 15 % del livello calcolato di clorofluorocarburi che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1986 ;

- il livello calcolato di clorofluorocarburi che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 non superi il 7,5 % del livello calcolato di clorofluorocarburi che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1986;
- l'immissione sul mercato o l'utilizzazione per proprio conto di clorofluorocarburi cessino entro il 30 giugno 1997.

Secondo la procedura prevista all'articolo 12, la Commissione determina i quantitativi di clorofluorocarburi che possono essere immessi sul mercato o utilizzati per proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali dopo il 30 giugno 1997 e non oltre il 31 dicembre 1999.

2. Fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, ciascun produttore provvede a che :

- il livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 50 % del livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1989;
- il livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 non superi il 32,5 % del livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1989;
- il livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 non superi il 15 % del livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1989;
- il livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 non superi il 7,5 % del livello calcolato di altri clorofluorocarburi completamente alogenati che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1989;
- l'immissione sul mercato o l'utilizzazione per proprio conto di altri clorofluorocarburi completamente alogenati cessino entro il 30 giugno 1997.

Secondo la procedura prevista all'articolo 12, la Commissione determina i quantitativi di altri clorofluorocarburi

completamente alogenati che possono essere immessi sul mercato o utilizzati per proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali dopo il 30 giugno 1997 e non oltre il 31 dicembre 1999.

3. Fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, ciascun produttore provvede a che :

- il livello calcolato di halon che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il livello calcolato di halon che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1986;
- il livello calcolato di halon che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 50 % del livello calcolato di halon che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1986;
- l'immissione sul mercato o l'utilizzazione per proprio conto di halon cessino entro il 31 dicembre 1999.

In base alla decisione delle parti, la Commissione determina secondo la procedura prevista all'articolo 12 i quantitativi di halon che possono essere immessi sul mercato o utilizzati per proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali a decorrere dal 1° gennaio 2000.

4. Fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, ciascun produttore provvede a che :

- il livello calcolato di tetracloruro di carbonio che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 50 % del livello calcolato di tetracloruro di carbonio che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1989;
- il livello calcolato di tetracloruro di carbonio che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 15 % del livello calcolato di tetracloruro di carbonio che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1989;
- l'immissione sul mercato o l'utilizzazione per proprio conto di tetracloruro di carbonio cessino entro il 31 dicembre 1997.

Secondo la procedura prevista all'articolo 12, la Commissione determina i quantitativi di tetracloruro di carbonio che possono essere immessi sul mercato o utilizzati per proprio conto da ciascun produttore per usi essenziali dopo il 1° gennaio 1998 e non oltre il 31 dicembre 1999.

5. Fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, ciascun produttore provvede a che :

- il livello calcolato di 1.1.1-tricloroetano che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il livello calcolato di 1.1.1-tricloroetano che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1989 ;
- il livello calcolato di 1.1.1-tricloroetano che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 70 % del livello di 1.1.1-tricloroetano che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1989 ;
- il livello calcolato di 1.1.1-tricloroetano che immette sul mercato o utilizza per proprio conto nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 30 % del livello calcolato di 1.1.1-tricloroetano che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1989 ;
- l'immissione sul mercato o l'utilizzazione per proprio conto di 1.1.1-tricloroetano cessino entro il 31 dicembre 2004.

6. I quantitativi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si riferiscono ai quantitativi che il produttore immette sul mercato o utilizza per proprio conto nella Comunità attingendo alla propria produzione.

7. I quantitativi risultanti dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo possono essere aumentati dalla Commissione, qualora i quantitativi immessi in libera circolazione nella Comunità di sostanze importate in uno dei periodi di dodici mesi ai quali si applicano i paragrafi da 1 a 5 del presente articolo siano inferiori ai rispettivi limiti quantitativi previsti nell'allegato II.

La Commissione decide secondo la procedura prevista all'articolo 12.

8. Ogni produttore che abbia il diritto di immettere sul mercato o utilizzare per proprio conto le sostanze di cui al presente articolo può trasferire a qualsiasi altro produttore all'interno della Comunità il proprio diritto per tutto il quantitativo, o parte di esso, stabilito conformemente al presente articolo. Il produttore che acquisisce tale diritto ne dà immediata notifica alla Commissione. Il trasferi-

mento del diritto di immissione sul mercato o utilizzazione non comporta un diritto supplementare alla produzione.

PARTE III

GESTIONE, COMUNICAZIONE DEI DATI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Gestione

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 13

Comunicazione dei dati

1. Ciascun produttore, importatore e/o esportatore di sostanze controllate o di transizione comunica alla Commissione, inviando all'autorità competente dello Stato membro interessato, entro il 31 marzo di ogni anno e a decorrere dal 1992, i dati concernenti :

- la produzione,
- i quantitativi riciclati,
- i quantitativi distrutti con tecnologie approvate dalle parti del protocollo,
- le scorte,

- i quantitativi immessi in libera circolazione nella Comunità di sostanze importate provenienti dalle parti e, separatamente, dai paesi che non sono parti,
- i quantitativi prodotti esportati dalla Comunità nei paesi che sono parti e, separatamente, nei paesi che non sono parti,
- i quantitativi riciclati esportati dalla Comunità nei paesi che sono parti e, separatamente, nei paesi che non sono parti,
- i quantitativi prodotti immessi sul mercato o utilizzati dal produttore per proprio conto all'interno della Comunità,
- i quantitativi riciclati immessi sul mercato o utilizzati per conto dell'impresa all'interno della Comunità,
- i quantitativi prodotti per essere utilizzati come materia prima

per ciascuna delle sostanze controllate e di transizione per quanto riguarda il precedente periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, ad eccezione dei clorofluorocarburi per i quali la prima comunicazione dei dati riguarda il periodo dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991, seguito da regolari periodi annuali, cui i dati faranno riferimento, a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Fermo restando il presente obbligo, la comunicazione relativa ai clorofluorocarburi e agli altri clorofluorocarburi completamente alogenati per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997, di cui al presente paragrafo, deve essere effettuata non oltre il 30 settembre 1997.

2. Chiunque abbia prodotto, importato e/o esportato nel 1989 altri clorofluorocarburi completamente alogenati, tetracloruro di carbonio, 1.1.1-tricloroetano e/o sostanze di transizione comunica alla Commissione entro il 30 giugno 1991 i dati di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda tale anno, inviando copia all'autorità competente dello Stato membro interessato.

3. La Commissione adotta le misure opportune per garantire la riservatezza dei dati comunicati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1991.

Articolo 14

Ispezione

1. Nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dai governi, dalle autorità competenti degli Stati membri e dalle imprese.
2. Quando invia una richiesta d'informazione ad una impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente una copia all'autorità competente dello Stato membro in cui tale impresa ha la sede, corredandola di una dichiarazione relativa alla motivazione di tale richiesta.
3. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie ai sensi del presente regolamento.
4. Se così convenuto dalla Commissione e dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l'indagine, i funzionari della Commissione assistono i funzionari di tale autorità nello svolgimento dei loro compiti.
5. La Commissione adotta le misure opportune per garantire la riservatezza delle informazioni ottenute conformemente al presente articolo.

Articolo 15

Violazioni

Gli Stati membri avviano opportune azioni legali o amministrative in caso di violazione del presente regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il 1° luglio 1991 il regolamento (CEE) n. 3322/88 è abrogato. Tuttavia la comunicazione dei dati di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3322/88 per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 è effettuata entro il 31 agosto 1991 solo per i clorofluorocarburi.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

ALLEGATO I

Sostanze contemplate dal regolamento

Gruppo	Sostanza	Potenziale di riduzione dell'ozono (1)
Gruppo I	CFCl ₃ (CFC-11)	1,0
	CF ₂ Cl ₂ (CFC-12)	1,0
	C ₂ F ₃ Cl ₃ (CFC-113)	0,8
	C ₂ F ₄ Cl ₂ (CFC-114)	1,0
	C ₂ F ₅ Cl (CFC-115)	0,6
Gruppo II	CF ₃ Cl (CFC-13)	1,0
	C ₂ FCl ₅ (CFC-111)	1,0
	C ₃ F ₂ Cl ₄ (CFC-112)	1,0
	C ₃ FCl ₇ (CFC-211)	1,0
	C ₃ F ₂ Cl ₆ (CFC-212)	1,0
	C ₃ F ₃ Cl ₅ (CFC-213)	1,0
	C ₃ F ₄ Cl ₄ (CFC-214)	1,0
	C ₃ F ₅ Cl ₃ (CFC-215)	1,0
	C ₃ F ₆ Cl ₂ (CFC-216)	1,0
	C ₃ F ₇ Cl (CFC-217)	1,0
Gruppo III	CF ₂ BrCl (halon-1211)	3,0
	CF ₃ Br (halon-1301)	10,0
	C ₂ F ₄ Br ₂ (halon-2402)	6,0
Gruppo IV	CCl ₄ (tetracloruro di carbonio)	1,1
Gruppo V	C ₂ H ₃ Cl ₃ (?) (1.1.1-tricloroetano)	0,1
Gruppo VI	CHFCl ₂ (HCFC-21)	
	CHF ₂ Cl (HCFC-22)	
	CH ₂ FCl (HCFC-31)	
	C ₂ HFCl ₄ (HCFC-121)	
	C ₃ HF ₂ Cl ₃ (HCFC-122)	
	C ₂ HF ₃ Cl ₂ (HCFC-123)	
	C ₂ HF ₄ Cl (HCFC-124)	
	C ₂ H ₂ FCl ₃ (HCFC-131)	
	C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂ (HCFC-132)	
	C ₂ H ₃ F ₃ Cl (HCFC-133)	
	C ₂ H ₃ FCl ₂ (HCFC-141)	
	C ₂ H ₃ F ₂ Cl (HCFC-142)	
	C ₂ H ₄ FCl (HCFC-151)	
	C ₃ HFCl ₆ (HCFC-221)	
	C ₃ HF ₂ Cl ₅ (HCFC-222)	
	C ₃ HF ₃ Cl ₄ (HCFC-223)	
	C ₃ HF ₄ Cl ₃ (HCFC-224)	
	C ₃ HF ₅ Cl ₂ (HCFC-225)	
	C ₃ HF ₆ Cl (HCFC-226)	
	C ₃ H ₂ FCl ₅ (HCFC-231)	
	C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄ (HCFC-232)	
	C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃ (HCFC-233)	
	C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₂ (HCFC-234)	
	C ₃ H ₂ F ₅ Cl (HCFC-235)	
	C ₃ H ₃ FCl ₄ (HCFC-241)	
	C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃ (HCFC-242)	
	C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂ (HCFC-243)	
	C ₃ H ₃ F ₄ Cl (HCFC-244)	
	C ₃ H ₄ FCl ₃ (HCFC-251)	
	C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂ (HCFC-252)	
	C ₃ H ₄ F ₃ Cl (HCFC-253)	
C ₃ H ₅ FCl ₂ (HCFC-261)		
C ₃ H ₅ F ₂ Cl (HCFC-262)		
C ₃ H ₆ FCl (HCFC-271)		

(1) Questi valori del potenziale di riduzione dello strato di ozono sono valori stimati in base alle attuali conoscenze e saranno esaminati e riveduti periodicamente alla luce delle decisioni prese dalle parti del protocollo.

(2) Questa formula non si riferisce all'1.1.2-tricloroetano.

ALLEGATO II

Limiti quantitativi applicati alle importazioni da paesi terzi

(Livelli calcolati espressi in tonnellate)

Sostanza	Gruppo I	Gruppo II (% delle importazioni effettuate nel 1989) (¹)	Gruppo III	Gruppo IV (% delle importazioni effettuate nel 1989) (¹)	Gruppo V (% delle importazioni effettuate nel 1989) (¹)
Per periodi di dodici mesi dal 1° gennaio al 31 dicembre :					
1991	2 322 (²)				
1992		50 %	700	50 %	100 %
1993	1 161	50 %	700	50 %	100 %
1994	1 161	50 %	700	50 %	100 %
1995	755	32,5 %	350	15 %	70 %
1996	348	15 %	350	15 %	70 %
1997	174 (³)	7,5 % (³)	350	15 %	70 %
1998			350	0 %	70 %
1999			350		70 %
2000			0		30 %
2001					30 %
2002					30 %
2003					30 %
2004					30 %
2005					0 %

(¹) Queste percentuali verranno sostituite con valori assoluti mediante pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta ufficiale non appena tali cifre saranno disponibili.

(²) Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1992.

(³) Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997. In seguito non vi sarà alcuna importazione delle sostanze in questione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 595/91 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1991

relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione ⁽⁵⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁶⁾,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 ha definito i principi secondo cui la Comunità intende rafforzare la lotta contro le irregolarità e recuperare le somme perdute; che, conformemente al paragrafo 3 di tale articolo, il Consiglio deve adottarne le norme generali;

considerando che occorre modificare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 283/72 ⁽⁷⁾ per armonizzarne l'applicazione negli Stati membri e rafforzare la lotta contro le irregolarità in funzione dell'esperienza acquisita; che per motivi di chiarezza conviene sostituire integralmente il regolamento (CEE) n. 283/72;

considerando che, per assicurare alla Comunità una migliore conoscenza delle disposizioni prese dagli Stati membri per lottare contro le irregolarità, occorre precisare le disposizioni nazionali che devono essere comunicate alla Commissione;

considerando che per conoscere la natura delle pratiche fraudolente e gli effetti finanziari delle irregolarità e per recuperare le somme indebitamente pagate è necessario prevedere la comunicazione trimestrale alla Commissione dei casi di irregolarità; che questa comunicazione deve

essere completata con indicazioni relative allo svolgimento delle procedure giudiziarie o amministrative;

considerando che la Commissione deve essere tenuta sistematicamente informata sulle procedure giudiziarie o amministrative volte a sanzionare coloro che abbiano commesso irregolarità; che appare inoltre opportuno garantire un'informazione sistematica sulle misure adottate dagli Stati membri per tutelare gli interessi finanziari della Comunità;

considerando che è d'uopo definire le procedure da applicarsi tra gli Stati membri e la Commissione nei casi in cui un importo perduto a causa di irregolarità si riveli irrecoverabile;

considerando che, nei casi in cui la Commissione chiede ad uno Stato membro di avviare una inchiesta, occorre che essa venga tenuta pienamente informata quanto alla preparazione ed ai risultati dell'inchiesta stessa; che si devono definire le competenze degli agenti della Commissione che partecipano a siffatte inchieste;

considerando che il presente regolamento non deve pregiudicare le norme nazionali di procedura penale e di collaborazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale;

considerando che conviene prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese per le inchieste ed il recupero in base agli importi recuperati; che è del pari opportuno prevedere la possibilità di una partecipazione comunitaria alle spese giudiziarie ed alle spese direttamente connesse alla procedura giudiziaria;

considerando che, per prevenire le irregolarità, occorre rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, badando a che questa azione venga condotta con la massima discrezione;

considerando che è opportuno comunicare i risultati complessivi trimestralmente al comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia e annualmente al Parlamento europeo ed al Consiglio;

considerando che deve essere elevato il livello minimo a partire dal quale le irregolarità accertate devono essere comunicate automaticamente dagli Stati membri; che detto livello è determinato, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85, in modo da ottenere un criterio uniforme e comparabile, facilmente applicabile da parte delle amministrazioni nazionali interessate mediante un tasso di cambio che rifletta la realtà economica;

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. C 138 del 7. 6. 1990, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. C 324 del 24. 12. 1990.

⁽⁷⁾ GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1.

considerando che è d'uopo precisare che le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei casi in cui un pagamento, che avrebbe dovuto essere effettuato da un operatore nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, in appresso denominato « Fondo », non ha avuto luogo a causa di irregolarità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le misure contemplate dal presente regolamento riguardano tutte le spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Il presente regolamento rimane applicabile ai casi di irregolarità relativi alle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, comunicati prima del 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione nei singoli Stati membri delle norme relative alla procedura penale o alla collaborazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento :

- le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle misure prescritte dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 ;
- l'elenco dei servizi e degli organismi cui è affidata l'applicazione di tali misure nonché le disposizioni essenziali relative al ruolo ed al funzionamento di tali servizi ed organismi ed alle procedure che essi sono incaricati di applicare.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le modifiche relative alle indicazioni fornite in applicazione del paragrafo 1.

3. La Commissione esamina le comunicazioni degli Stati membri e informa il comitato del Fondo sulle conclusioni che intende trarne. Essa mantiene con gli Stati membri, eventualmente nell'ambito del comitato del Fondo, gli opportuni contatti necessari all'applicazione del presente articolo.

Articolo 3

1. Entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione un

elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

A tal fine forniscono ogni possibile precisazione circa :

- la disposizione alla quale si è trasgredito ;
- la natura e l'entità della spesa ; qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, le somme che sarebbero state pagate indebitamente se non si fosse scoperta l'irregolarità, fatti salvi gli errori o le negligenze commessi dagli operatori economici, scoperti prima del pagamento e non implicanti alcuna sanzione amministrativa o giudiziaria ;
- le organizzazioni comuni di mercato e il o i prodotti interessati o la misura in causa ;
- il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità ;
- le pratiche seguite per commettere l'irregolarità ;
- il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta ;
- i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto alla constatazione dell'irregolarità ;
- le conseguenze finanziarie e le possibilità di recupero ;
- la data e la fonte della prima informazione che lascia presumere l'esistenza di un'irregolarità ;
- la data in cui, si è accertata l'irregolarità ;
- se del caso, gli Stati membri ed i paesi terzi interessati ;
- l'identità delle persone fisiche e giuridiche implicate, tranne qualora questa indicazione non possa essere utile nel quadro della lotta contro le irregolarità dato il tipo di irregolarità in questione.

2. Qualora alcune informazioni, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l'irregolarità ed al modo in cui l'irregolarità è stata scoperta, non siano disponibili, gli Stati membri le completano nella misura del possibile all'atto della trasmissione alla Commissione delle informazioni riguardanti i trimestri successivi.

3. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

Articolo 4

Ogni Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri interessati ed alla Commissione le irregolarità accertate o presunte che si teme possano ripercuotersi rapidamente al di fuori del proprio territorio, nonché quelle che pongono in luce l'impiego di una nuova pratica fraudolenta.

Articolo 5

1. Entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri informano la Commissione dei procedimenti avviati in seguito alla irregolarità comunicate in applicazione dell'articolo 3 nonché dei cambia-

menti significativi intervenuti in detti procedimenti, segnatamente:

- dell'importo dei recuperi avvenuti o previsti;
- delle misure conservative adottate dagli Stati membri per garantire il recupero degli importi indebitamente pagati;
- dei procedimenti amministrativi o giudiziari avviati per recuperare gli importi pagati indebitamente e per applicare le sanzioni;
- dei motivi di un eventuale abbandono dei procedimenti per il recupero; per quanto possibile, la Commissione deve essere informata prima dell'adozione di una decisione in tal senso;
- dell'eventuale abbandono dei procedimenti penali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie — o gli elementi essenziali di esse — relative alla chiusura di tali procedimenti.

2. Qualora uno Stato membro ritenga che il recupero totale di una somma non possa essere effettuato o previsto, esso indica alla Commissione, nell'ambito di una comunicazione speciale, l'importo non recuperato e i motivi per cui tale somma è, a suo parere, a carico della Comunità o dello Stato membro.

Tali indicazioni devono essere sufficientemente particolareggiate da consentire alla Commissione di prendere una decisione sull'imputazione delle conseguenze finanziarie a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70. Tale decisione è presa secondo la procedura prevista all'articolo 5 di detto regolamento.

Articolo 6

1. Qualora ritenga che siano state commesse irregolarità in uno o più Stati membri, la Commissione ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati, che effettua/effettuano quanto prima un'indagine cui possono partecipare agenti della Commissione.

Ai fini del presente articolo si intendono per indagine tutti i controlli, le verifiche e le azioni eseguiti da agenti delle amministrazioni nazionali nell'esercizio delle loro funzioni al fine di accertare l'esistenza di un'irregolarità, ad eccezione delle azioni intraprese su richiesta o sotto il controllo diretto di un'autorità giudiziaria.

2. Lo Stato membro comunica quanto prima alla Commissione le risultanze dell'indagine.

Qualora l'indagine riveli l'esistenza di un'irregolarità, lo Stato membro in questione deve informarne la Commissione, a norma degli articoli 3, 4 e 5, nonché, se del caso, gli Stati membri interessati, conformemente all'articolo 4.

3. Qualora agenti della Commissione partecipino alle indagini, lo Stato membro interessato deve esserne informato. Lo Stato membro informa la Commissione in

merito agli elementi essenziali dell'indagine almeno una settimana prima dell'azione, fatti salvi i casi urgenti.

4. Qualora agenti della Commissione partecipino ad un'indagine, gli agenti degli Stati membri assicurano costantemente la direzione della medesima; gli agenti della Commissione non possono di propria iniziativa esercitare i poteri di controllo riconosciuti agli agenti nazionali; essi hanno invece accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui possono accedere detti agenti.

Allorché le disposizioni nazionali in materia di procedura penale riservano certi atti ad agenti specificamente indicati dalla legge nazionale, gli agenti della Commissione non partecipano a questi atti. In ogni caso, non partecipano alla perquisizione domiciliare o all'interrogatorio formale delle persone nel quadro del diritto penale dello Stato membro. Essi hanno, tuttavia, accesso alle informazioni così ottenute.

Per collaborare ai controlli di cui al paragrafo 1, gli agenti della Commissione presentano un mandato scritto nel quale sono indicate la loro identità e la loro qualifica.

Articolo 7

1. Allorché mette a disposizione del Fondo gli importi recuperati, lo Stato membro può trattenerne il 20 %, purché le norme previste dal presente regolamento non siano state violate in modo significativo.

2. Qualora, su richiesta esplicita della Commissione, le autorità competenti di uno Stato membro decidano di avviare o proseguire un'azione giudiziaria per il recupero di importi indebitamente pagati, la Commissione può impegnarsi a rimborsare integralmente o parzialmente allo Stato membro, su presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse al procedimento, anche nei casi in cui questo sia infruttuoso.

Articolo 8

1. La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari al fine di completare le informazioni fornite sulla irregolarità di cui all'articolo 3 e sulle procedure di cui all'articolo 5, specialmente sulle possibilità di recupero.

2. Prescindendo da tali contatti, qualora la natura della irregolarità lasci presumere che pratiche identiche o simili possono verificarsi in altri Stati membri, viene adito il comitato del Fondo.

3. La Commissione organizza inoltre a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai rappresentanti interessati degli Stati membri per esaminare insieme le informazioni ottenute in base agli articoli 3, 4, 5 e del paragrafo 1 del presente articolo, con speciale riguardo agli insegnamenti da trarne quanto alle irregolarità, alle misure preventive e alle azioni giudiziarie. Nei limiti del necessario, essa tiene al corrente dei lavori il comitato del

Fondo e lo consulta su ogni proposta che essa intende presentare al Consiglio in materia di prevenzione delle irregolarità.

4. Qualora l'applicazione di talune disposizioni in vigore ponesse in rilievo una lacuna arrecante pregiudizio agli interessi della Comunità, gli Stati membri si consultano per ovviare a tale lacuna, a richiesta di uno di essi o della Commissione, alle condizioni di cui al paragrafo 3 ed eventualmente in sede di comitato del Fondo o di qualsiasi altra istanza competente.

Articolo 9

Il comitato del Fondo viene informato trimestralmente dalla Commissione dell'entità delle conseguenze finanziarie delle irregolarità scoperte e delle varie categorie di irregolarità secondo la loro natura con indicazione del loro numero. In un apposito capitolo della relazione annuale sull'amministrazione del Fondo, di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 729/70, essa comunica il numero di casi notificati e di quelli che sono stati archiviati, nonché l'importo delle somme recuperate e quello delle somme irrecuperabili.

Articolo 10

1. Gli Stati membri e la Commissione prendono i necessari provvedimenti di sicurezza affinché sia garantito il carattere confidenziale delle informazioni scambiate.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 non possono, in particolare, essere comunicate a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni comunitarie, sono autorizzate a conoscerle in virtù delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che le ha comunicate abbia dato il suo consenso esplicito.

3. I nomi di persone fisiche o giuridiche possono essere comunicati a un altro Stato membro o un'altra istituzione comunitaria solo nel caso in cui tale comunicazione sia necessaria ai fini della prevenzione o della repressione di irregolarità o dell'accertamento di irregolarità presunte.

4. Le informazioni, comunicate o acquisite ai sensi del presente regolamento, sotto qualsiasi forma, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni dello stesso genere dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni che si applicano alle istituzioni comunitarie.

Inoltre, esse non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che le autorità che le hanno fornite non lo abbiano espressamente consentito e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità che le ha ricevute non si oppongano a tale comunicazione o utilizzazione.

5. I paragrafi precedenti non ostano a che le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento siano utilizzate in azioni giudiziarie o in procedimenti intentati successivamente per inosservanza della regolamentazione agricola. L'autorità competente dello Stato membro che ha fornito dette informazioni è tempestivamente informata dell'uso che ne viene fatto.

6. Qualora uno Stato membro notifichi alla Commissione che una persona fisica o giuridica, il cui nominativo le sia stato comunicato a norma delle disposizioni del presente regolamento, risulta, a seguito di un complemento di indagini, estranea ad un'irregolarità, la Commissione ne informa immediatamente coloro cui ha comunicato il nominativo ai sensi del presente regolamento. Tale persona non verrà più considerata implicata nell'irregolarità in questione sulla base della prima notifica.

Articolo 11

In caso di finanziamento ripartito tra il Fondo e uno Stato membro, gli importi recuperati vengono suddivisi tra la Comunità e lo Stato membro proporzionalmente alle rispettive spese.

Articolo 12

1. Nel caso d'irregolarità relative a somme inferiori a 4 000 ecu, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni previste dagli articoli 3 e 5 solo ove quest'ultima le abbia espressamente richieste.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 è convertito in moneta nazionale applicando i tassi di cambio pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, vigenti il primo giorno feriale dell'anno in cui sono comunicate le informazioni sulle irregolarità.

Articolo 13

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili, mutatis mutandis, nel caso in cui un importo da accreditare al Fondo non sia stato pagato conformemente alle disposizioni in questione.

Articolo 14

1. Il regolamento (CEE) n. 283/72 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 283/72 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, ultimi quattro trattini è applicabile a decorrere dalla comunicazione relativa al secondo trimestre del 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

REGOLAMENTO (CEE) N. 596/91 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 458/80 relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'andamento della domanda sul mercato del vino richiede un adeguamento strutturale della produzione che costituisce l'obiettivo perseguito nell'ambito della ristrutturazione dei vigneti disposta dal regolamento (CEE) n. 458/80 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 388/88 ⁽⁵⁾; che questo obiettivo rischia di non essere conseguito, tra l'altro a causa della mancata realizzazione di alcuni progetti di ristrutturazione collettiva approvati dalla Commissione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 458/80; che per aumentare il grado di realizzazione dell'azione comune prevista all'articolo 1 di detto regolamento occorre prevedere la possibilità di trasferire, secondo modalità da stabilirsi, il contributo comunitario a progetti complementari, nei limiti degli importi corrispondenti ai progetti già approvati che non verranno eseguiti,

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 458/80 è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 11 bis

1. Per aumentare il grado di realizzazione dell'azione comune, gli Stati membri possono trasferire ad altri progetti il beneficio del contributo comunitario accordato per progetti che non potranno essere integralmente eseguiti entro il termine di esecuzione, purché la produzione sia migliorata e la resa del vigneto ristrutturato sia limitata.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del paragrafo 1 secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 ^(*). Queste modalità fissano, in particolare, un termine cogente per il compimento dell'insieme delle azioni di ristrutturazione intraprese a titolo del presente regolamento e determinano le procedure applicabili al controllo dell'esecuzione ed alla valutazione a posteriori dei progetti.

^(*) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

⁽¹⁾ GU n. C 245 del 29. 9. 1990, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 19 del 28. 1. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 41 del 18. 2. 1991, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 39 del 12. 2. 1988, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 597/91 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 1991

relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali destinati alle popolazioni della Romania e della Bulgaria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che si rende opportuna la fornitura di prodotti agricoli e medicinali alla Romania e alla Bulgaria, per migliorare le condizioni di approvvigionamento e sanitarie della popolazione di tali paesi, pur senza compromettere l'evoluzione verso un approvvigionamento secondo le regole del mercato; che la Comunità dispone di scorte di prodotti agricoli a seguito di misure d'intervento e che, data la situazione dei mercati, per realizzare l'azione in esame è preferibile dare la priorità allo smaltimento di tali prodotti; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità, in caso di domande in tal senso, di mobilitare i prodotti agricoli sul mercato comunitario; che la regolarizzazione dei mercati agricoli può essere ottenuta anche con la fornitura dei prodotti stessi sotto forma di prodotti trasformati;

considerando che l'azione in parola persegue essenzialmente un obiettivo di assistenza umanitaria e deve pertanto essere fondata anche sull'articolo 235 del trattato;

considerando che è necessario accertare la corretta destinazione dei prodotti agricoli e medicinali forniti alla Romania e alla Bulgaria nel quadro della presente azione; che, ferme restando le competenze della Corte dei conti in materia, è opportuno disporre che la Commissione possa effettuare controlli in loco delle operazioni di fornitura, eventualmente con l'aiuto di organismi di controllo esterni;

considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità d'applicazione della presente azione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità attua un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali alla Romania e alla Bulgaria,

⁽¹⁾ GU n. C 22 del 30. 1. 1991, pag. 10.

⁽²⁾ Parere reso il 22 febbraio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 30 gennaio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

in appresso denominata « azione ». Le spese per l'azione sono limitate a 100 milioni di ecu di bilancio, di cui 20 milioni per l'aiuto in forma di prodotti medicinali.

Articolo 2

Per l'attuazione dell'azione per quanto riguarda i prodotti agricoli:

- 1) la Comunità provvede alla cessione gratuita alla Romania e alla Bulgaria di prodotti agricoli disponibili in seguito a misure d'intervento; in caso di domande specifiche per prodotti non disponibili all'intervento, i prodotti possono essere mobilitati sul mercato comunitario;
- 2) la fornitura viene finanziata dalla Comunità e aggiudicata mediante gara. Le spese di trasporto sono a carico della Comunità, sempreché i prodotti non vengano presi in consegna nel territorio comunitario dal paese beneficiario dell'azione. La fornitura può comprendere la trasformazione dei prodotti mobilitati ai sensi del punto 1);
- 3) in via eccezionale, per motivi strettamente inerenti all'urgenza, la Commissione può assegnare la fornitura in base a trattativa privata;
- 4) i prodotti forniti nell'ambito dell'azione non beneficiano di restituzioni all'esportazione e non sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari.

Articolo 3

Il valore dei prodotti ceduti alla Romania e alla Bulgaria da contabilizzare è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽⁵⁾.

Articolo 4

La Commissione provvede, per quanto occorre, al controllo in loco delle operazioni di fornitura nonché all'applicazione dei criteri adottati nella distribuzione dell'aiuto alla popolazione.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

Articolo 5

1. L'esecuzione dell'azione è affidata alla Commissione.
2. Fatta eccezione degli aiuti medici d'urgenza, le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75⁽¹⁾, modificato da ultimo

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1991.

dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, ovvero agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti recanti organizzazioni comuni di mercato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 598/91 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 1991

relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Unione Sovietica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che si rende opportuna la fornitura di prodotti agricoli all'URSS, per migliorare le condizioni di approvvigionamento della popolazione di tale paese tenendo conto delle diversità nelle situazioni delle Repubbliche, pur senza compromettere l'evoluzione verso un approvvigionamento secondo le regole del mercato; che la Comunità dispone di scorte di prodotti agricoli a seguito di misure d'intervento e che, data la situazione dei mercati, per realizzare l'azione in esame è preferibile dare la priorità allo smaltimento di tali prodotti; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità, in caso di domande in tal senso, di mobilitare i prodotti sul mercato comunitario; che la regolarizzazione dei mercati agricoli può essere ottenuta anche con la fornitura dei prodotti stessi sotto forma di prodotti trasformati;

considerando che l'azione in parola persegue essenzialmente un obiettivo di assistenza umanitaria e deve pertanto essere fondata anche sull'articolo 235 del trattato;

considerando che è necessario accertare la corretta destinazione dei prodotti agricoli forniti all'URSS nel quadro della presente azione; che, ferma restando la competenza della Corte dei conti in materia, è opportuno disporre che la Commissione possa effettuare controlli in loco delle operazioni di fornitura eventualmente con l'aiuto di organismi di controlli esterni;

considerando che spetta alla Commissione stabilire le modalità d'applicazione della presente azione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità attua un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli all'Unione Sovietica, in appresso denomi-

⁽¹⁾ GU n. C 22 del 30. 1. 1991, pag. 10.⁽²⁾ Parere reso il 22 febbraio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ Parere reso il 30 gennaio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

nata « azione ». Le spese per l'azione sono limitate a 250 milioni di ecu di bilancio.

Articolo 2

Per l'attuazione dell'azione:

- 1) la Comunità provvede alla cessione gratuita all'URSS di prodotti agricoli disponibili in seguito a misure d'intervento; in caso di domande specifiche per prodotti non disponibili all'intervento, i prodotti possono essere mobilitati sul mercato comunitario;
- 2) la fornitura viene finanziata dalla Comunità e aggiudicata mediante gara. Le spese di trasporto sono a carico della Comunità, sempreché i prodotti non vengano presi in consegna nel territorio comunitario dal paese beneficiario dell'azione. Tali spese possono comprendere la trasformazione dei prodotti mobilitati ai sensi del punto 1);
- 3) in via eccezionale, per motivi strettamente inerenti all'urgenza, la Commissione può assegnare la fornitura in base a trattativa privata;
- 4) i prodotti forniti nell'ambito dell'azione non beneficiano di restituzioni all'esportazione e non sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari.

Articolo 3

Il valore dei prodotti ceduti all'URSS da contabilizzare è fissato secondo la procedura all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽⁵⁾.

Articolo 4

La Commissione provvede al controllo in loco delle operazioni di fornitura nonché dell'applicazione dei criteri adottati nella distribuzione dell'aiuto alla popolazione.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

Articolo 5

1. L'esecuzione dell'azione è affidata alla Commissione.
2. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura seguente :

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dai rappresentanti della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è

attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso :

- la Commissione differisce di due mesi a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise ;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

REGOLAMENTO (CEE) N. 599/91 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 1991

relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari comunitari in Unione Sovietica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che l'Unione Sovietica ha chiesto alla Comunità di fornirle prodotti agricoli ed alimentari; che per agevolare l'esportazione di tali prodotti in Unione Sovietica è opportuno che la Comunità conceda una garanzia di credito, pur non compromettendo le condizioni di un normale approvvigionamento secondo le regole del mercato;

considerando che è necessario stabilire che la garanzia della Comunità venga accordata, per esportazioni di prodotti alimentari, su domanda dell'Unione Sovietica, previste da contratti conclusi tra tale paese ed imprese comunitarie; che è inoltre necessario precisare che la garanzia sarà concessa esclusivamente per l'acquisto di prodotti agricoli ed alimentari originari della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituita una garanzia di credito a medio termine della Comunità, in appresso denominata «garanzia», per consentire all'Unione Sovietica di importare prodotti agricoli ed alimentari dalla Comunità alle condizioni precisate nel presente regolamento.

Articolo 2

La garanzia, concessa mediante il pagamento di una commissione di avallo, è destinata a coprire al 98 %, in caso di inadempimento, il rimborso del capitale e degli interessi dei prestiti in ecu concessi all'Unione Sovietica da un «sindacato bancario» stabilito nella Comunità, per l'acquisto e l'importazione di prodotti agricoli ed alimentari, conformemente ad un accordo che dovrà venir concluso tra la Comunità e l'Unione Sovietica; l'accordo sarà negoziato dalla Commissione in consultazione con

un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri.

Il suddetto accordo prevede tra l'altro l'elenco ed i quantitativi dei prodotti da acquistare, le condizioni di acquisto e d'importazione nonché le disposizioni relative ai prestiti. L'accordo indicherà anche le garanzie dell'Unione Sovietica circa l'effettiva distribuzione dei prodotti acquistati. Al riguardo un organismo di controllo indipendente sarà incaricato di vigilare sulla distribuzione di questi prodotti.

Articolo 3

L'ammontare del credito il cui rimborso è oggetto della garanzia non può superare 500 milioni di ecu ed ha una durata massima di tre anni con rimborso in sei semestralità di pari importo, a decorrere dalla scadenza del termine di prelievo. Il credito beneficia della garanzia di pagamento e di trasferimento di un organismo autorizzato a coprire il rischio nazionale e ad autorizzare i trasferimenti in valuta. Il termine di prelievo del credito è limitato a sei mesi a decorrere dalla data della firma dell'accordo previsto dall'articolo 2. Il prelievo di questo prestito potrà essere effettuato a rate. Il versamento di tali rate dipenderà dalla misura in cui l'Unione Sovietica soddisferà le disposizioni dell'accordo di cui all'articolo 2 e le condizioni prescritte per la concessione della garanzia.

Articolo 4

La garanzia è concessa soltanto se i contratti commerciali finanziati con crediti ai quali si applica la garanzia medesima servono esclusivamente all'acquisto di prodotti agricoli ed alimentari originari della Comunità e se per la fornitura di detti prodotti sono assicurate condizioni di libera concorrenza. Le altre condizioni alle quali la garanzia della Comunità sarà accordata al sindacato bancario sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 6. Nel rispetto delle condizioni così stabilite, la Commissione conclude la garanzia con il sindacato bancario.

Articolo 5

La Commissione provvede alla gestione della garanzia secondo la procedura prevista all'articolo 6.

Articolo 6

La Commissione è assistita da un comitato denominato «comitato garanzia URSS», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

(1) GU n. C 22 del 30. 1. 1991, pag. 9.

(2) Parere reso il 22 febbraio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 30 gennaio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al

parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso :

- la Commissione differisce di due mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise ;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

REGOLAMENTO (CEE) N. 600/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 533/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 marzo 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 533/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 marzo 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	134,73 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
0712 90 19	134,73 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	197,75 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	197,75 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	183,82
1001 90 99	183,82
1002 00 00	157,32 ⁽⁴⁾
1003 00 10	153,34
1003 00 90	153,34
1004 00 10	145,61
1004 00 90	145,61
1005 10 90	134,73 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	134,73 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	146,08 ⁽⁴⁾
1008 10 00	60,90
1008 20 00	140,58 ⁽⁴⁾
1008 30 00	70,29 ⁽⁵⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾
1008 90 90	70,29
1101 00 00	270,70 ⁽⁶⁾
1102 10 00	234,61 ⁽⁶⁾
1103 11 10	320,02 ⁽⁶⁾
1103 11 90	290,90 ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale); viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 601/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1991

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati 12 marzo 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 marzo 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	3	4	5	6
0709 90 60	0	6,61	6,61	6,28
0712 90 19	0	6,61	6,61	6,28
1001 10 10	0	1,80	1,80	1,80
1001 10 90	0	1,80	1,80	1,80
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	6,61	6,61	6,28
1005 90 00	0	6,61	6,61	6,28
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	3	4	5	6	7
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 602/91 DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 1991****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 6.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	31,39	1 326	247,41	64,40	219,16	6 943	24,16	48 073	72,58	22,03
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	81,04	3 424	638,77	166,27	565,82	17 925	62,38	124 112	187,39	56,88
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	24,83	1 049	195,75	50,95	173,39	5 493	19,11	38 034	57,42	17,43
1.40	0703 20 00	Agli	199,38	8 423	1 571,53	409,06	1 392,05	44 101	153,49	305 346	461,04	139,96
1.50	ex 0703 90 00	Porri	56,47	2 385	445,10	115,86	394,27	12 491	43,47	86 483	130,58	39,64
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	111,88	4 727	881,91	229,55	781,19	24 749	86,13	171 354	258,72	78,54
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	53,72	2 267	423,88	110,06	374,08	11 735	41,29	82 719	124,09	37,72
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	23,77	1 004	187,40	48,78	165,99	5 259	18,30	36 411	54,97	16,69
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	81,45	3 441	642,04	167,12	568,72	18 017	62,70	124 749	188,35	57,18
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	63,07	2 664	497,12	129,39	440,34	13 950	48,55	96 590	145,84	44,27
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	106,07	4 481	836,05	217,62	740,57	23 462	81,65	162 443	245,27	74,45
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	69,92	2 951	551,84	143,36	487,84	15 388	53,87	107 438	161,60	49,09
1.130	ex 0706 10 00	Carote	50,21	2 121	395,77	103,02	350,57	11 106	38,65	76 899	116,11	35,24
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	83,52	3 529	658,36	171,36	583,17	18 475	64,30	127 918	193,14	58,63
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	84,38	3 565	665,11	173,12	589,15	18 665	64,96	129 231	195,12	59,23
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (Pisum sativum)	268,48	11 343	2 116,21	550,84	1 874,53	59 387	206,68	411 177	620,83	188,46
1.170		Fagioli :										
1.170.1	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	187,51	7 922	1 478,02	384,72	1 309,23	41 477	144,35	287 178	433,60	131,63
1.170.2	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Phaseolus Ssp., vulgaris var. Compressus Savi)	209,67	8 858	1 652,63	430,17	1 463,89	46 377	161,41	321 104	484,83	147,18
1.180	ex 0708 90 00	Fave	90,54	3 825	713,70	185,77	632,20	20 028	69,70	138 672	209,38	63,56
1.190	0709 10 00	Carciofi	88,70	3 748	699,21	182,00	619,36	19 622	68,29	135 856	205,12	62,27
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	393,67	16 632	3 102,96	807,69	2 748,59	87 078	303,06	602 901	910,31	276,35
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	200,50	8 462	1 582,32	411,05	1 398,80	44 123	154,48	308 059	463,38	140,76
1.210	0709 30 00	Melanzane	131,48	5 555	1 036,35	269,75	917,99	29 083	101,22	201 362	304,03	92,29
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da coste (Apium graveolens, var. dulce)	61,40	2 594	484,00	125,98	428,73	13 582	47,27	94 042	141,99	43,10
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	547,80	23 223	4 305,96	1 127,97	3 777,47	112 445	420,46	845 160	1 271,93	383,30
1.240	0709 60 10	Peperoni	128,21	5 417	1 010,59	263,05	895,17	28 360	98,70	196 356	296,47	90,00
1.250	0709 90 50	Finocchi	125,36	5 296	988,17	257,21	875,31	27 730	96,51	192 000	289,90	88,00
1.260	0709 90 70	Zucchine	69,63	2 942	548,87	142,86	486,18	15 402	53,60	106 645	161,02	48,88
1.270	ex 0714 20 10	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	72,78	3 080	573,11	149,64	502,35	15 180	55,82	112 490	168,76	50,99
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	87,98	3 716	694,15	180,34	612,04	18 967	67,47	135 667	203,31	61,65
2.20	ex 0803 00 10	Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche	51,03	2 156	402,28	104,71	356,34	11 289	39,29	78 163	118,01	35,82
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	41,93	1 771	330,54	86,04	292,79	9 276	32,28	64 224	96,97	29,43
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	127,31	5 379	1 003,52	261,21	888,91	28 161	98,01	194 983	294,40	89,37

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	188,65	7970	1487,00	387,06	1 317,17	41 729	145,23	288 922	436,24	132,43
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	44,87	1 895	353,69	92,06	313,30	9 925	34,54	68 723	103,76	31,50
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	41,21	1 741	324,89	84,56	287,79	9 117	31,73	63 127	95,31	28,93
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	26,48	1 118	208,95	54,28	184,23	5 709	20,30	40 838	61,20	18,55
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	106,87	4 515	842,42	219,28	746,21	23 640	82,27	163 681	247,14	75,02
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	69,42	2 933	547,24	142,44	484,74	15 357	53,44	106 328	160,54	48,73
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	65,42	2 764	515,70	134,23	456,80	14 472	50,36	100 200	151,29	45,92
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	81,36	3 437	641,28	166,92	568,04	17 996	62,63	124 600	188,13	57,11
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	56,54	2 389	445,72	116,02	394,82	12 508	43,53	86 603	130,76	39,69
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	71,61	3 025	564,49	146,93	500,02	15 841	55,13	109 681	165,60	50,27
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	33,36	1 409	263,01	68,46	232,97	7 380	25,68	51 103	77,16	23,42
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	58,70	2 480	462,71	120,44	409,86	12 984	45,19	89 903	135,74	41,20
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	115,87	4 895	913,35	237,74	809,04	25 631	89,20	177 463	267,95	81,34
2.110	0807 10 10	Cocomeri	27,15	1 151	213,48	55,92	187,27	5 574	20,84	41 901	63,05	19,00
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	45,40	1 918	357,87	93,15	317,00	10 043	34,95	69 534	104,99	31,87
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	136,20	5 754	1 073,56	279,44	950,95	30 127	104,85	208 592	314,95	95,61
2.130	0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99	Mele	68,91	2 911	543,15	141,38	481,12	15 242	53,04	105 534	159,34	48,37
2.140		Pere										
2.140.1	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	110,81	4 676	874,53	227,18	773,10	24 386	85,38	170 261	256,10	77,79
2.140.2	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Altri	58,20	2 459	458,78	119,41	406,38	12 874	44,80	89 140	134,59	40,85
2.150	0809 10 00	Albicocche	140,85	5 932	1 109,84	288,19	981,41	30 821	108,42	216 792	324,75	99,48
2.160	0809 20 10 0809 20 90	Ciliegie	151,28	6 386	1 193,65	309,95	1 053,40	33 046	116,27	232 934	349,44	106,23
2.170	ex 0809 30 00	Pesche	135,37	5 719	1 067,01	277,73	945,15	29 943	104,21	207 318	313,02	95,02

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.180	ex 0809 30 00	Pesche noci	129,82	5485	1023,31	266,36	906,44	28717	99,94	198828	300,21	91,13
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	127,51	5387	1005,07	261,61	890,29	28205	98,16	195284	294,85	89,51
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	337,06	14241	2656,74	691,54	2353,32	74555	259,48	516200	779,40	236,60
2.205	0810 20 10	Lamponi	715,82	30243	5642,13	1468,62	4997,77	158334	551,06	1096258	1655,23	502,48
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	145,50	6146	1147,96	298,25	1012,17	31366	111,57	224360	336,22	101,95
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	72,67	3070	572,85	149,11	507,43	16076	55,95	111305	168,05	51,01
2.230	ex 0810 90 80	Melegrane	54,65	2307	431,24	111,97	380,57	11938	42,00	84154	126,24	38,38
2.240	ex 0810 90 80	Kaki (compresi Sharon)	89,65	3788	706,68	183,94	625,97	19831	69,02	137307	207,31	62,93
2.250	ex 0810 90 30	Litchi	221,74	9368	1747,82	454,95	1548,21	49048	170,70	339598	512,75	155,66

REGOLAMENTO (CEE) N. 603/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1991

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 305/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4 primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccharosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁹⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 marzo 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	35,30 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	34,38 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	35,30 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	34,38 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3837
1701 99 10 100	38,37	
1701 99 10 910	37,37	
1701 99 10 950	37,37	
1701 99 90 100		0,3837

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 604/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1991

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 983/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 305/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 983/90 della Commissione, del 19 aprile 1990, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2786/90⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 983/90 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantacinquesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la quarantacinquesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 983/90 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,988 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1990, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 265 del 28. 9. 1990, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 605/91 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1991

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio per quanto concerne un'azione d'emergenza per la fornitura di arance alla Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali destinati alla popolazione della Romania e della Bulgaria⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 597/91 prevede che la Comunità ceda gratuitamente, segnatamente alla Bulgaria, prodotti agricoli disponibili in seguito a provvedimenti d'intervento e che le spese di trasporto siano sostenute dalla Comunità a meno che il paese beneficiario dell'azione prenda in consegna i prodotti nella Comunità;

considerando che in tale contesto le autorità bulgare hanno chiesto di beneficiare della fornitura di circa 15 000 t di arance e che hanno fatto sapere che intendono effettuare direttamente delle operazioni di trasporto di tali prodotti;

considerando che nel quadro del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90⁽³⁾, determinati quantitativi di arance possono essere ritirati dal mercato in Grecia; che la richiesta bulgara può quindi essere accolta e che è opportuno prevedere le modalità di tale fornitura da effettuarsi con arance ritirate dal mercato in Grecia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Anteriormente al 1° giugno 1991, la Grecia mette a disposizione dei mandatari delle autorità bulgare 15 000 t

di arance della campagna 1990/91 ritirate dal mercato in Grecia a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72.

2. Le arance sono consegnate già imballate presso la sede delle organizzazioni di produttori indicate dalle autorità greche.

3. La presa in consegna da parte dei mandatari di cui al paragrafo 1 è comprovata dal rilascio, da parte di questi ultimi, di un certificato redatto in base al modello contenuto in allegato.

Articolo 2

Le autorità greche adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative al ritiro dei prodotti dal mercato, nonché delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 597/91 e del presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità greche trasmettono alla Commissione, ogni quindici giorni:

- l'elenco dei quantitativi di arance ritirate dal mercato e prese in consegna dai mandatari delle autorità bulgare nei quindici giorni precedenti, con indicazione delle organizzazioni di produttori che hanno effettuato il ritiro dal mercato;
- i certificati di presa in consegna rilasciati dai mandatari delle autorità bulgare.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17.

ALLEGATO

MODELLO DI CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA DI ORTOFRUTTICOLI NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 597/91

[Articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 605/91]

Il sottoscritto :

.....
(Nome e cognome, ragione sociale)

operante in nome e per conto del governo bulgaro, certifica che sono state prese in consegna le merci sotto elencate :

— Luogo e data di presa in consegna :

.....

— Organizzazione di produttori che ha effettuato i ritiri :

.....

— Prodotto :

.....

— Numero della partita :

.....

— Tonnellaggio (peso netto) :

.....

OSSERVAZIONI:

.....
.....
.....
.....

(Firma)

REGOLAMENTO (CEE) N. 606/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1000/90 relativo alla prosecuzione delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3660/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1000/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 415/91⁽⁴⁾, per il proseguimento di azioni su scala comunitaria i contratti con gli interessati vengono stipulati dagli organismi competenti anteriormente al 1° marzo 1991; che a causa di talune difficoltà di carattere amministrativo è necessario posticipare il suddetto termine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1000/90, la data del « 1° marzo 1991 » è sostituita dal « 1° aprile 1991 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 44.⁽³⁾ GU n. L 101 del 21. 4. 1990, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 49 del 22. 2. 1991, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 607/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1991

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 222/91 della Commissione, del 30 gennaio 1991, che fissa, per la campagna 1991, i prezzi di riferimento dei cetrioli⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 112,14 ecu per 100 kg netti per il mese di marzo 1991;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/

85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2, primo trattino dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 222/91;

considerando che per i cetrioli originari della Bulgaria il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ecu a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti cetrioli;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'importazione di cetrioli (codici NC 0707 00 11 e 0707 00 19) originari della Bulgaria, è riscossa una tassa compensativa il cui importo è fissato a 7,28 ecu/100 kg peso netto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1991, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 608/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1991

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 305/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3608/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 575/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3608/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 12 marzo 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 68.

⁽⁴⁾ GU n. L 63 del 9. 3. 1991, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 marzo 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	39,80 ⁽¹⁾
1701 11 90	39,80 ⁽¹⁾
1701 12 10	39,80 ⁽¹⁾
1701 12 90	39,80 ⁽¹⁾
1701 91 00	43,89
1701 99 10	43,89
1701 99 90	43,89 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1991

che approva le deroghe, previste dalla Germania, a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio in relazione alle patate da consumo originarie della Polonia

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(91/137/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/27/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2 e l'allegato IV, parte A, punto 24,

considerando che, ai sensi della direttiva 77/93/CEE, i tuberi di patata originari di paesi terzi in cui sia stata accertata la presenza del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità soltanto se ne sia stato soppresso il potere germinativo, a causa del rischio di propagazione del viroide in questione, e quando — se originari di un paese ove sia nota la presenza del *Corynebacterium sepedonicum* — siano state osservate nel paese d'origine norme riconosciute equivalenti alle disposizioni comunitarie in materia di lotta contro questo organismo nocivo;

considerando tuttavia che, in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iii) della suddetta direttiva, gli Stati membri possono prevedere deroghe alla norma sulla soppressione del potere germinativo purché non esistano rischi di propagazione di organismi nocivi; che tali

deroghe sono soggette ad approvazione, subordinata a talune condizioni, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, e devono altresì soddisfare i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, punto 24;

considerando che la Germania ha espresso l'intenzione di adottare deroghe per un quantitativo limitato di patate da consumo, deroghe applicabili in via eccezionale e per un periodo limitato;

considerando che è noto che il territorio della Polonia non è ancora esente dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata né dal *Corynebacterium sepedonicum*;

considerando che la Polonia ha messo in atto un programma di eradicazione di tali organismi nocivi, applicato su base regionale; che si può ragionevolmente ritenere che attualmente il rischio di propagazione di detti organismi nocivi sia diminuito, sempreché vengano rispettate determinate condizioni d'ordine tecnico;

considerando che le deroghe previste dalla Germania debbono attualmente essere approvate soltanto per il periodo necessario e sempreché prevedano le condizioni sopra citate;

considerando che è opportuno prevedere una disposizione che permetta di revocare l'approvazione qualora si constati che le condizioni succitate non sono state soddisfatte;

considerando che le misure previste della presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 29.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Sono approvate, alle condizioni di cui al paragrafo 2, le deroghe previste dalla Germania — ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto iii) della direttiva 77/93/CEE e in correlazione con l'allegato IV, parte A, punto 24, terzo trattino della stessa — all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino della direttiva medesima per quanto concerne i requisiti prescritti nell'allegato IV, parte A, punto 25 relativamente alle patate da consumo delle varietà Lyra e Quarta, originarie della Polonia.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 devono essere rispettate le condizioni seguenti :

- a) deve trattarsi di patate idonee al consumo umano ;
- b) il quantitativo importato non deve superare 1 500 t ;
- c) le patate devono essere state prodotte in campi situati nel voivodato di Danzica ;
- d) esse devono provenire da una coltura di tuberi-seme delle varietà Lyra e Quarta, importati in Polonia nel 1989/1990 in provenienza dalla Germania ;
- e) esse devono costituire la discendenza diretta di tuberi-seme conformi al disposto della lettera d) ed ufficialmente certificati nel 1990 come « sementi di base » o « sementi certificate » ;
- f) esse devono essere state manipolate con macchine adibite soltanto a questo scopo oppure con macchine opportunamente disinfettate dopo ogni utilizzazione, qualora servano anche ad altri usi ;
- g) esse non devono essere state conservate in depositi nei quali siano state immagazzinate patate di varietà diverse da quelle specificate alla lettera d) ;
- h) esse devono essere imballate :
 - in sacchi nuovi,
 - oppure in contenitori opportunamente disinfettati, su ogni sacco o contenitore deve essere apposta un'etichetta ufficiale, contenente le informazioni di cui all'allegato I ;
- i) il certificato fitosanitario ufficiale, prescritto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 77/93/CEE, deve indicare :
 - nel riquadro « Trattamento di disinfestazione e/o di disinfezione » : tutti i dati relativi alle eventuali operazioni di cui alla lettera h), secondo trattino,
 - nel riquadro « Dichiarazione supplementare » : la varietà ;

j) il certificato fitosanitario di cui alla lettera i) deve essere compilato separatamente per ogni partita ;

k) in Germania, da ogni partita importata a norma della presente decisione si devono prelevare almeno 6 campioni da 200 tuberi cadauno, da sottoporre ad esame ufficiale : per accertare la presenza del *Corynebacterium sepedonicum* va applicato il metodo seguito nella Comunità per l'individuazione e la diagnosi del *Crynebacterium sepedonicum*, mentre per accertare la presenza del viroide dell'affusolamento dei tuberi va applicato il metodo « reverse-page » od un metodo equivalente oppure il procedimento d'ibridazione c-DNA ;

l) le patate importate in virtù della presente decisione possono essere utilizzate soltanto entro il perimetro della Grande Berlino ed essere destinate esclusivamente al consumo umano.

Articolo 2

La Germania comunica alla Commissione ed agli altri Stati membri, anteriormente al 1° aprile 1991, i quantitativi importati in forza della presente decisione, allegando una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera k) ; copia di ogni certificato fitosanitario è inviata alla Commissione.

Articolo 3

L'approvazione di cui all'articolo 1 è valida dal 15 dicembre 1990 al 28 febbraio 1991. Essa verrà revocata prima del 28 febbraio 1991 qualora si accerti che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 non sono state sufficienti per impedire l'introduzione degli organismi nocivi di cui trattasi ovvero non sono state rispettate.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Informazioni prescritte sull'etichetta***(A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)*

1. Servizio ufficiale che ha rilasciato l'etichetta
 2. Organismo esportatore
 3. Dicitura « Patate da consumo polacche »
 4. Varietà
 5. Zona di produzione
 6. Calibro
 7. Peso netto dichiarato
 8. Dicitura « Conformemente alle norme CEE di cui alla decisione 91/137/CEE »
 9. Bollo stampato o apposto per conto dell'organismo fitosanitario polacco
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1991

relativa alle modalità specifiche per la Francia relative al trasferimento dei diritti di reimpianto di superfici viticole previsto dal regolamento (CEE) n. 3302/90

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(91/138/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3302/90 della Commissione, del 15 novembre 1990, recante modalità applicative del trasferimento dei diritti di reimpianto di superfici viticole⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che la Francia si impegna a che gli impianti effettuati in virtù dei diritti di reimpianto trasferiti permettano un miglioramento qualitativo della produzione e che la resa di quest'ultima non superi i limiti inerenti alla rispettiva qualità; che in relazione a detti limiti occorre tener conto, in particolare, degli obiettivi, definiti per la produzione dei vini ad indicazione geografica, che coincidono con la resa il cui superamento determina l'applicazione in Francia delle misure di intervento di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 3577/90⁽³⁾;

considerando che il 17 dicembre 1990 le autorità francesi hanno notificato alla Commissione le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3302/90 specifiche per la Francia; che dette modalità sono conformi alla normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure predisposte in applicazione del regolamento (CEE) n. 3302/90, comunicate dalla Francia il 17 dicembre 1990, sono conformi alla normativa comunitaria a condizione che siano rispettati i limiti di resa peculiari ai tipi di produzione viticola cui si applica la presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1991

che autorizza la Germania a prevedere un numero minimo di animali per le domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici

(Il testo in lingua tedesco è il solo facente fede)

(91/139/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio, del 5 giugno 1980, che istituisce un regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, secondo comma,considerando che, a norma dell'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1357/80, gli Stati membri possono essere autorizzati, per ragioni amministrative, a stabilire che le domande di premio abbiano ad oggetto un numero minimo di animali; che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1244/82 della Commissione, del 19 maggio 1982, recante modalità d'applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2079/90 ⁽⁴⁾, l'autorizzazione di cui sopra può essere concessa solo a determinate condizioni;

considerando che la Germania ha richiesto la suddetta autorizzazione, fissando a tre il numero di capi e osservando le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1244/82;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la fissazione, da parte della Germania, di un numero minimo di tre animali per le domande di premi per il mantenimento delle vacche nutrici presentate a partire dal 15 giugno 1991.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 190 del 21. 7. 1990, pag. 15.